

**DISCIPLINARI DI ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI SOCIO -
ASSISTENZIALI RIVOLTI A MINORI, ANZIANI, DISABILI E PORTATORI DI
PATOLOGIA PSICHIATRICA**

Paragrafo generale n. 1 - PREMESSA

I presenti Disciplinari regolamentano le modalità e i parametri d'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali rivolti a minori, anziani, disabili e portatori di patologia psichiatrica previsti nel Piano di Zona vigente.

Paragrafo generale n. 2 – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali avviene su indicazione del Servizio Sociale Professionale o attraverso richiesta dell'interessato o di un parente/curatore al Settore Socio-Sanitario.

Paragrafo generale n. 3 – PARAMETRI DI ACCESSO

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente, sono individuati i sotto elencati "parametri d'accesso", relativi a situazioni che rappresentano uno "svantaggio socio-economico" del richiedente e del suo nucleo familiare, al quale è attribuito un "peso", misurato in "punti".

A ciascun parametro sono attribuiti due punteggi, uno minore e uno maggiore, indicati rispettivamente con la dicitura "opzione a)" e "opzione b)".

A seconda del servizio/intervento da implementare e quindi del target a cui è destinato, degli obiettivi da raggiungere, si individueranno i parametri più appropriati e in base al peso che a ciascuno di essi si intende attribuire, si sceglierà tra le opzioni a) o b).

1. per ogni persona minore di età presente sullo stato di famiglia alla data di presentazione dell'istanza	1.1 da 0 a 3 anni	Opzione a) = Punti 3 Opzione b) = Punti 5
	1.2 da 3 anni e un giorno	Opzione a) = Punti 1 Opzione b) = Punti 3
2. per minore coinvolto in procedimenti penali e/o civili del Tribunale per i Minorenni		Opzione a) = Punti 5 Opzione b) = Punti 7
3. per ogni persona, presente sullo stato di famiglia, alla data di presentazione dell'istanza in stato di gravidanza		Opzione a) = Punti 1 Opzione b) = Punti 3
4.		Opzione a) = Punti 10



per persona non autosufficiente che vive sola		Opzione b) = Punti 12
5.	per persona non autosufficiente priva di figli e/o genitori residenti sul territorio	Opzione a) = Punti 5 Opzione b) = Punti 7
6.	per ogni persona di età superiore ai 70 anni, presente sullo stato di famiglia alla data di presentazione dell'istanza e convivente con altri familiari	Opzione a) = Punti 1 Opzione b) = Punti 3
7. per ogni persona presente sullo stato di famiglia, alla data di presentazione dell'istanza	7.1 Titolare d'invalidità civile fino al 66%,	Punti 1
	7.2 Titolare di invalidità sulla base di certificazione rilasciata da qualsiasi altro ente diverso dalla commissione medica invalidi civili	Punti 1
	7.3 Titolare d'invalidità civile, da 67% e fino al 73%	Punti 2
	7.4 Titolare d'invalidità civile, dal 74% e fino a 100 %	Punti 3
	7.5 Titolare d'invalidità civile, al 100% con accompagnamento <i>Ovvero sole se minore</i> Titolare dell'indennità di accompagnamento	Punti 4
	7.6 di età inferiore agli anni 18, e titolare di indennità di frequenza	Punti 1
	7.7 Titolare d'invalidità civile in quanto : riconosciuta cieco ventessimista	Punti 1
	7.8 Titolare d'invalidità civile in quanto: riconosciuta cieco assoluto o sordomuto	Punti 3
	7.9 Diversamente abile, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92:	Punti 2
Avvertenze: I punteggi relativi ai punti da 7.1 a 7.8 non sono tra loro cumulabili per lo stesso soggetto. In caso di compresenza degli stessi si procederà all'attribuzione al cittadino del punteggio più elevato tra quelli attribuibili.		

8. In caso di nucleo familiare monogenitoriale per (separazione, divorzio decesso ovvero madre nubile) vivente, in base all'accertamento anagrafico esistente alla data della presentazione dell'istanza, in condizione di non convivenza con altri-soggetti	Opzione a) = Punti 4 Opzione b) = Punti 6
9. per ogni soggetto maggiorenne, presente sullo stato di famiglia alla data della presentazione dell'istanza, con specifica e documentata problematica psichiatrica/dipendenza patologica, accertata da parte dei servizi sanitari territoriali	Opzione a) = Punti 2 Opzione b) = Punti 4
10. per ogni persona componente del nucleo familiare che alla data di presentazione dell'istanza risulti sottoposta a misure restrittive della libertà personale o collocata presso comunità terapeutica.	Opzione a) = Punti 2 Opzione b) = Punti 4
11. per nuclei familiari che vivono in abitazioni igienicamente e/o strutturalmente inadeguate (condizione accertata attraverso certificazioni tecniche di uffici competenti)	Opzione a) = Punti 2 Opzione b) = Punti 4
12. per persona il cui accesso ai Servizi venga promosso dal Servizio Sociale Professionale, previa apposita indagine e relazione sociale.	Punti da 2 a 4
13. Situazione Economica	
1^ fascia di ISEE = da zero a 3.000,00	Punti 5
2^ fascia di ISEE = da 3001, 00 a 6000,00	Punti 4
3^ fascia di ISEE = da 6001,00 a 9000,00	Punti 3
4^ fascia di ISEE = da 9001,00 a 12000,00	Punti 2
5^ fascia di ISEE = da 12001 a 15000,00	Punti 1
6^ fascia di ISEE = da 15.001,00	Punti 0

Per le domande che ottengono lo stesso punteggio, la priorità di accesso al servizio sarà data in base all'ordine d'arrivo delle stesse.

PARTE II – SERVIZI E INTERVENTI

AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARI

CENTRI FAMIGLIA

Il Centro Famiglia è un servizio territoriale aperto a tutta la cittadinanza. È un contenitore nell'ambito del quale vengono realizzate attività e interventi di natura socio - educativa erogate a favore del nucleo familiare globalmente inteso.

A titolo esemplificativo si elencano le attività più tipiche e caratterizzanti il Centro Famiglia e dalle quali non si intende prescindere:

Sportello informativo, di ascolto e orientamento allè famiglie

Azioni di supporto-alla-genitorialità, sostegno-psicologico e socio – educativo

Azioni di accompagnamento della famiglia nelle attività pratiche della vita quotidiana

Azioni e percorsi in favore della relazione genitori/figli

Supporto alla relazione genitori/figli a favore delle coppie genitoriali separate e/o particolarmente conflittuali

Attività di Mediazione Familiare in sinergia con le istituzioni di riferimento

BENEFICIARI

Famiglie residenti sul territorio

Famiglie affidatarie residenti sul territorio

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso dei cittadini e delle famiglie al servizio è libero.

COMPARTECIPAZIONE

Per questo servizio non sono previste forme di compartecipazione degli utenti

AREA POLITICHE PER I MINORI

Disciplinare d'accesso alle misure economiche a sostegno delle famiglie affidatarie

Paragrafo 1 – Descrizione del servizio

Questo servizio mira ad assicurare ad un minore, che per difficoltà temporanea della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, l'accoglienza da parte di un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela.

Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.

Ove ciò non fosse possibile è consentito l'inserimento del minore in una struttura comunitaria di tipo familiare.

L'affidamento familiare, in quanto intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia, deve favorire la continuità del rapporto affettivo con la famiglia d'origine per rendere possibile ed efficace il reinserimento del minore nel nucleo, una volta cessata la condizione di difficoltà.

Paragrafo 2 – Tipologie di affidamento familiare

L'affidamento familiare può essere:

- **Consensuale**, disposto dal Servizio Sociale, su consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;
- **Giudiziario**, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori, sia in favore di minori in situazione di pregiudizio.

L'affidamento familiare, a seconda del piano d'interventi predisposto, può essere:

1. **affidamento residenziale etero familiare**
2. **affidamento residenziale intra familiare**
3. **affidamento part time.**

1. **L'affidamento residenziale etero familiare** consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà. Può essere sia consensuale, sia giudiziario. Ha una durata limitata nel tempo che non può superare i 24 mesi: tale limite, nell'interesse del minore, può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, previa verifica del percorso effettuato, riformulazione del programma e degli obiettivi individuati.

Sono previsti rientri o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti.

2. L'affidamento residenziale intra familiare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado. Tale fattispecie, va intesa come forma di aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e dunque risulta essere un'espressione naturale di solidarietà oltre che un obbligo indicato dall'art. 433 del Cod. Civ.

Va segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque all'Autorità Giudiziaria qualora si protragga oltre i 6 mesi.

3. L'affidamento part-time è un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana.

Può essere diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze.

Esso presuppone la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali; la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi organizzati e definiti.

Ogni famiglia affidataria, anche monoparentale, non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

Altre tipologie di affidamento:

4. L'affidamento familiare dei neonati o bimbi piccoli (0-24 mesi) è di tipo sperimentale ed è un'alternativa all'inserimento in comunità; ha breve durata. Deve essere sempre concordato con l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Nell'ambito di questo intervento non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, fatte salve particolari situazioni, come, per esempio, la presenza di gemelli o fratelli rientranti in tale fascia d'età.

5. L'affidamento familiare dei minori diversamente abili necessita oltre che della ampia disponibilità della famiglia affidataria, anche di interventi di supporto ben strutturati da parte dei Servizi Sociali e Sanitari.

6. L'affidamento familiare di ultradiciottenni riguarda esclusivamente la prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile qualora l'affidato non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente. La sua durata non può superare il compimento del 25° anno di età.

In tal caso il servizio sociale competente, sentito il soggetto e ove sia possibile la famiglia d'origine, aggiorna il progetto educativo personalizzato rinnovando anche la corresponsione, agli affidatari, del contributo economico precedentemente erogato.

7. L'affidamento di minori in situazioni d'emergenza si configura come un servizio di "pronto intervento" dettato dall'esigenza di effettuare l'immediato allontanamento di un minore dalla sua famiglia a causa dell'improvviso deteriorarsi della situazione.

La scelta di tale intervento è praticata dal Servizio Sociale che ne dà contestualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile, solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi ed in alternativa all'inserimento in struttura residenziale. La durata di tale affidamento non deve superare i 6 mesi.

In casi eccezionali è possibile prevedere l'inserimento in emergenza del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria.

Settore Socio Sanitario

8. L'affidamento di madri con bambini è di tipo sperimentale e consiste nell'accoglienza di madre e bambino da parte di famiglia affidataria con competenze specifiche nella valorizzazione e nel sostegno della funzione genitoriale.

9. L'affidamento a reti di famiglie organizzate in associazioni o facenti parte di associazioni, viene disposto dal Servizio Sociale a favore di una singola famiglia, fermo restando il supporto o l'accoglienza del minore da parte delle altre famiglie facenti parte della rete.

10. L'affidamento familiare di minori stranieri può essere realizzato nelle varie tipologie previste, a meno che non siano privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori.

Paragrafo 3 – Funzioni del Servizio Sociale

I compiti del Servizio Sociale sono così riassumibili:

- disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia d'origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in struttura comunitaria;
- vigilare sull'andamento dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
- agevolare i rapporti tra minore e famiglia d'origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio nell'attuazione dell'affidamento;
- avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari;
- comunicare al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni (a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario) ogni evento di particolare rilevanza che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d'origine;
- inviare periodicamente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;
- dare sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo d'origine;
- definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia d'origine, anche valutando l'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria;
- valutare la situazione economica dei parenti disponibili all'affido residenziale intra familiare ai fini dell'erogazione del contributo economico per gli affidatari.

Paragrafo 4 – Modalità di attuazione

L'intervento è di competenza del Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale ed è attuato previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni e anche i minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento.

Il Servizio Sociale Professionale, sia che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale, nel disporre il provvedimento di affidamento, prevede un progetto individualizzato che contenga:

- l'analisi della situazione familiare e personale del minore;
- le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- gli interventi a favore della famiglia d'origine, degli affidatari, del minore;
- il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie;
- i momenti di verifica periodici.

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari.

La complessità che caratterizza l'affidamento familiare, richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità sociali e sanitarie diverse, nonché un'organizzazione complessiva e qualificata dei servizi socio-sanitari del territorio, capace di garantire una presa in carico articolata e protratta nel tempo.

Si rimanda al progetto organizzativo del Servizio Affidi d'ambito, la definizione di impegni, compiti, modalità operative delle istituzioni che a vario titolo operano, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali sull'Affidamento familiare dei minori (Delibera Giunta Regionale n. 494 del 17 aprile 2007).

Paragrafo 5– Contributo mensile e contributo straordinario per gli affidatari

Al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dalle famiglie affidatarie e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento, questo Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, prevede quali forme di aiuto economico agli affidatari:

1. Contributo mensile
2. Contributo straordinario

Le spese per l'attivazione e il sostegno dell'affidamento familiare sono a carico del Comune che lo ha disposto.

Quando un minore viene affidato ad una famiglia residente in un Comune diverso da quello che ha disposto l'affidamento, rimane a carico di quest'ultimo la titolarità relativa all'erogazione del contributo mensile e/o straordinario.

Qualora il minore sia collocato presso una famiglia residente al di fuori della Regione, l'onere finanziario grava sul Comune di residenza dei genitori se il minore ha un'età inferiore ai 14 anni, grava sul Comune di residenza del minore (qualora diverso da quello dei genitori) se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14 anni.

1. Contributo mensile

La famiglia affidataria che non abbia vincoli di parentela con l'affidato, percepisce un contributo fisso mensile, indipendentemente dal reddito. Le variazioni del contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria, in relazione alla complessità del caso del minore o dei minori affidati secondo quanto previsto nella Tabella A).

L'affidamento familiare a parenti entro il quarto grado, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Regionale attuativo della l.r. 10 luglio 2006 n. 19, art. 6 "Criteri per la compartecipazione alla spesa del servizio, sarà:

- senza contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Cod. Civ. hanno un ISEE superiore a 15.000,00 Euro;
- con contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Cod. Civ. hanno un ISEE al di sotto di 7.500,00 Euro;
- con contributo economico parziale, se i familiari che sono tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Cod. Civ. hanno un ISEE compreso tra 7.501,00 e 15.000,00 Euro.
- L'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie in relazione all'evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di tipo sanitario.

2. Contributo straordinario

Sono previste, inoltre, ulteriori forme di sostegno e aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie per il rimborso di spese straordinarie sostenute per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. In particolare laddove ricorrano situazioni complesse, aggravate da problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale per il minore affidato, che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria e per il verificarsi delle sotto elencate eventualità:

- spese per alimenti particolari (per allergie alimentari, celiachia);
- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del Servizio Sanitario nazionale o fruibili con difficoltà (acquisto di occhiali da vista, cure odontoiatriche o ortodontiche, protesi e ausili tecnici);
- spese connesse alle esigenze di cura presso strutture sanitarie fuori sede;
- sostegno scolastico individuale;
- spese di accompagnamento del minore agli incontri con la famiglia d'origine quando la famiglia affidataria risiede in un altro Comune.

Tale contributo straordinario, viene erogato, a seguito di presentazione di apposita istanza e sarà comunque così graduato:

1. nella misura pari al 25% della spesa complessiva sostenuta e documentata e comunque non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 annui per famiglie affidatarie con ISEE compreso tra 0 e 7.500,00 Euro;
2. nella misura pari al 15% della spesa complessiva sostenuta e documentata e comunque non può superare l'importo massimo di € 500,00 annui per famiglie affidatarie con ISEE compreso tra € 7.501,00 ed € 15.000,00.

TABELLA A)

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A PERSONA
Affidamento residenziale etero familiare di minore normodotato di età compresa tra 2 anni e un giorno e 18 anni	<ul style="list-style-type: none"> • 1° minore affidato = € 250,00 • Ulteriore minore affidato meno 10% = € 225,00
Affidamento residenziale etero familiare di minori diversamente abili	<p>In aggiunta ai redditi percepiti dal minore (indennità d'accompagnamento, assegno di frequenza):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° minore affidato = € 300,00 • Ulteriore minore divers. abile affidato + 10% = € 330,00
Affidamento residenziale intra familiare	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia affidataria con ISEE <= € 7.500,00 = € 200,00 • Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 = € 150,00 • Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 100,00 • Famiglia affidataria con ISEE > € 15.000,00 = 0
Affidamento residenziale intra familiare di minori diversamente abili	<p>In aggiunta ai redditi percepiti dal minore (indennità d'accompagnamento, assegno di frequenza):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Famiglia affidataria con ISEE <= a € 7.500,00 = € 250,00 • Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 = € 200,00 • Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 150,00 • Famiglia affidataria con ISEE > € 15.000,00 = 0
Affidamento part-time intra ed etero familiare	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo straordinario fino a massimo € 5,00 /die



Settore Socio Sanitario

Affidamento residenziale etero familiare di neonati o bimbi piccoli (0-24 mesi)	<ul style="list-style-type: none">• 1° minore affidato = € 300,00• Ulteriore minore affidato + 10%= € 330,00
Affidamento residenziale intra familiare di neonati o bimbi piccoli (0-24 mesi)	<ul style="list-style-type: none">• Famiglia affidataria con ISEE < = a € 7.500,00 = € 250,00• Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00= € 200,00• Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 150,00• Famiglia affidataria con ISEE > €15.000,00 = 0
Affidamento etero familiare ultradiciottenni fino al 25° anno di età	<ul style="list-style-type: none">• Da € 100,00 ad € 200,00 a seconda del progetto educativo personalizzato
Affidamento intra familiare ultradiciottenni	<ul style="list-style-type: none">• Famiglia affidataria con ISEE < = a € 7.500,00 = € 150,00• Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00= € 100,00• Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 50,00• Famiglia affidataria con ISEE > €15.000,00 = 0
Affidamento in situazioni di emergenza	Si rimanda alle fattispecie sopra descritte
Affidamento etero familiare di madri con bambini	<ul style="list-style-type: none">• 1 madre + 1 figlio minore = € 400,00• 1 madre + 2 figli minori = € 625,00• 1 madre + 3 figli minori = € 850,00

Paragrafo 6 – Assicurazione

I minori in affidamento sono assicurati dal Comune per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento.

Paragrafo 7- Norma finale e transitoria

Il presente Disciplinare, in conformità alle Linee Guida Regionali sull'Affidamento Familiare, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 494 del 17 aprile 2007, e nelle more di diverse disposizioni regionali, regolamenta, prevalentemente, gli aspetti economici dell'affidamento familiare con conseguente abrogazione degli artt. 8 e 9 del Regolamento Comunale disciplinante l'affidamento familiare, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 29/11/2001 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24/06/2003.

L'abrogazione dei restanti articoli del suddetto Regolamento Comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art 19 del "Regolamento comunale per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali", sarà operativa solo a seguito di adozione di apposito Disciplinare relativo alla nuova organizzazione del Servizio Affidi, che dovrà essere concordato con la ASL BAT/1 per le parti di propria competenza.

Paragrafo 1 –DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

È un servizio autorizzato dall'ente locale, realizzato all'interno di una struttura priva di barriere architettoniche, costituito da un insieme organizzato e strutturato di attività educative, ricreative, di animazione, socializzazione e integrazione sociale tra pari. Rientrano tra le attività del sistema di offerta di servizi di ludoteca laboratori educativi e socio – affettivi, giochi liberi e guidati, laboratori manuali ed espressivi, interventi di animazione, servizio prestito giocattoli e qualsiasi altra esperienza di gioco in grado di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione, l'autonomia, le capacità creative ed espressive dei bambini e delle bambine.

E' aperto a tutti i bambini residenti e/o temporaneamente presenti sul territorio.

Il Servizio Sociale Professionale dell'ente locale effettua gli invii dei minori secondo le necessità rilevate comunicandolo all'ente gestore del servizio con il quale si condividono obiettivi e risultati relativi agli stessi.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Questo servizio è destinato a minori normodotati e disabili dai 3 ai 12 anni residenti e/o temporaneamente presenti sul territorio sino al raggiungimento del numero di minori previsto in sede contrattuale.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso a questo servizio, per i casi in carico al settore, avviene attraverso il Servizio Sociale Professionale che decodifica, valuta il bisogno e dispone l'invio.

Questo servizio può integrarsi con altri servizi e interventi necessari al sostegno socio – psicologico del minore.

Il Servizio Sociale Professionale invia a questo servizio un numero massimo di minori come da apposita convenzione/contratto stipulata con l'ente gestore.

Paragrafo 4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore predispose il monitoraggio e la valutazione del servizio sulla base delle esigenze conoscitive del settore individuando di concerto con lo stesso gli indicatori di risultato del servizio comprendendo altresì il livello di soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Con il settore si condividono strumenti e percorsi del monitoraggio e della valutazione.

Paragrafo 5 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale Professionale calendarizza una serie di verifiche e controlli nell'arco temporale di attuazione del servizio, richiede chiarimenti e approfondimenti sui minori inviati.

Paragrafo 1 – Definizione del servizio

È un servizio territoriale autorizzato dall'ente locale, aperto a tutta la cittadinanza, realizzato all'interno di una struttura comunale priva di barriere architettoniche, costituito da un insieme organizzato e strutturato di attività educative, sportive, ricreative, di animazione, socializzazione, laboratori manuali, artistici ed espressivi.

È aperto a tutti i bambini residenti e/o temporaneamente presenti sul territorio.

Il Servizio Sociale Professionale si avvale di questo servizio per interventi di aggregazione e socializzazione. Effettua un numero di invii determinato comunicandolo all'ente gestore del servizio con il quale si condividono obiettivi e risultati relativi agli stessi.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Questo servizio è destinato a minori normodotati e disabili dai 6 ai 16 anni

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso a questo servizio, per i casi in carico al settore, avviene attraverso il Servizio Sociale Professionale che decodifica, valuta il bisogno e dispone l'invio sulla base del bisogno rilevato.

Questo servizio può integrarsi con altri servizi e interventi necessari al sostegno socio – psicologico del minore.

Il Servizio Sociale Professionale invia a questo servizio un numero massimo di minori come da apposita convenzione/contratto stipulata con l'ente gestore.

Paragrafo 4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore predispone il monitoraggio e la valutazione del servizio sulla base delle esigenze conoscitive del settore individuando di concerto con lo stesso gli indicatori di risultato del servizio comprendendo altresì il livello di soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Con il settore si condividono strumenti e percorsi del monitoraggio e della valutazione.

Paragrafo 5 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale Professionale calendarizza una serie di verifiche e controlli nell'arco temporale di attuazione del servizio, richiede chiarimenti e approfondimenti sui minori inviati.

SERVIZIO/ INTERVENTO N. 3 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Paragrafo 1 – Definizione del servizio

Il servizio si ritiene costituito dal complesso di prestazioni di natura socio - educativa erogate a favore dei minori, e al nucleo familiare globalmente inteso, presso il contesto di vita degli stessi.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa si caratterizza come un intervento temporaneo, con una progettualità definita e condivisa tra operatori che agiscono a più livelli e con professionalità diverse.

Sono attività di Assistenza Domiciliare Educativa il supporto psicologico ed educativo al bambino e/o al ragazzo e alla famiglia, il sostegno nello svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, le azioni di coordinamento con la Scuola, l'accompagnamento alle attività educative extra – scolastiche, azioni di tutoraggio e accompagnamento alla famiglia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

Tale servizio è connesso e si inserisce nella più ampia rete dei servizi territoriali esistenti.

Il Comune attua gli interventi previsti dal presente Disciplinare nei limiti delle proprie risorse di bilancio.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Destinatari del servizio oggetto del presente disciplinare sono minori da 0 a 18 anni, insieme alle proprie famiglie di origine e/o affidatari e/o adottive, residenti nella città di Andria in situazione di grave disagio familiare, socio - culturale e psicologico.

L'individuazione dei destinatari è effettuata dal Servizio Sociale Professionale.

Paragrafo 3 - FINALITÀ

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa è predisposto e organizzato in vista del perseguimento delle seguenti finalità:

- Favorire la permanenza del minore nella famiglia di origine limitando l'inserimento in strutture a carattere residenziale;
- Stimolare processi di apprendimento e cambiamento nell'ottica del pieno raggiungimento dell'autonomia familiare;
- Facilitare, favorire e migliorare la qualità del rapporto genitori/figli;
- Sostenere la coppia genitoriale nella assunzione di responsabilità legate al proprio ruolo familiare e sociale;
- Favorire i processi di integrazione e socializzazione del minore;
- Favorire l'armonico sviluppo psico - sociale del minore potenziandone le risorse, le capacità e le abilità individuali;
- Orientare la famiglia al corretto utilizzo delle risorse territoriali esistenti e migliorare il rapporto con le Istituzioni;
- Contrastare e prevenire i fenomeni di disagio minorile e familiare.

Paragrafo 4 - ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio avviene attraverso il Servizio Sociale Professionale.

Settore Socio Sanitario

Paragrafo 5 - PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO. UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

L'accesso al servizio avviene di norma su iniziativa del Settore Socio Sanitario o su segnalazione di altro ente e/o Istituzione e previa presa in carico del caso da parte del Servizio Sociale Professionale.

Qualora si rilevi la complessità del bisogno necessitante di unitarietà di approccio sociale e sanitario il caso viene sottoposto alla valutazione dell'U.V.M. per la predisposizione di un Progetto socio - sanitario personalizzato.

Paragrafo 6 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO, DIMISSIONI E RIENTRI

Le dimissioni dal servizio avvengono di norma per la conclusione del progetto, per la risoluzione del problema e per decisione del Servizio Sociale Professionale.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa può essere interrotto su richiesta della famiglia del minore assistito, su proposta dell'assistente sociale incaricato del caso, per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio, per trasferimento di residenza del minore assistito.

Il minore, e la famiglia di appartenenza, per il quale si è ritenuto concluso il progetto di Assistenza Domiciliare Educativa può rientrare a beneficiare nuovamente di questo intervento qualora il Servizio Sociale Professionale rileva situazioni tali da richiedere eventuale re- immissione.

Paragrafo 7 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata delle prestazioni è definita nel Piano d'interventi del Servizio Sociale Professionale o nel Progetto socio - sanitario personalizzato; in rapporto ai bisogni specifici del minore e del nucleo familiare, tenuto conto del numero dei minori seguiti e delle risorse economiche disponibili.

Le prestazioni si intendono limitate ai periodi stabiliti dal Piano d'interventi e in ogni caso non possono superare i 12 mesi.

Paragrafo 8 - CASI PARTICOLARI

Qualora il Servizio Sociale Professionale rilevi situazioni particolarmente significative e urgenti, relative a minori e loro famiglie, tali da richiedere interventi immediati, porta il caso all'attenzione degli organi competenti che lo analizzano e adottano i relativi provvedimenti.

SERVIZIO/ INTERVENTO N. 4 CAMPI SOLARI MINORI NORMODOTATI E DISABILI

Paragrafo 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Questo servizio rientra nelle attività estive destinate a minori normodotati e portatori di disabilità. Si tratta nello specifico di attività di natura semiresidenziale e/o balneare.

Costituiscono questo servizio in via esemplificativa le seguenti attività/azioni :

- le attività educative; di animazione, socializzazione e integrazione sociale opportunamente programmate;
- le azioni di raccordo con l'ente locale e le famiglie;
- il trasporto verso la località prescelta;
- l'accompagnamento di figure professionali educative;
- le attività di osservazione e cura delle persone beneficiarie del servizio; la colazione a sacco.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Questo servizio è destinato a bambini e ragazzi normodotati e disabili dai 6 ai 14 anni compiuti.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

A questo servizio si accede presentando istanza formulata su apposita modulistica al Settore Socio Sanitario.

I destinatari di questo servizio sono individuati previa formulazione di graduatoria redatta in base all'attribuzione di punteggio collegato a specifici "parametri di accesso" rappresentanti altrettante situazioni di debolezza socio economica.

La famiglia del minore sottoscrive con l'ente gestore del servizio il programma delle attività e il relativo calendario. Questo intervento può integrarsi con altri servizi e interventi necessari al sostegno socio – psicologico del minore.

In casi eccezionali qualora non sia stato possibile indire specifico bando per la selezione dei minori da avviare alle attività , gli stessi possono essere avviati alle stesse direttamente dal Servizio Sociale Professionale, con selezione dei minori tra i nuclei familiari conosciuti dal settore socio sanitario e necessitanti di integrazione sociale.

Paragrafo 4 - PARAMETRI DI ACCESSO

I parametri d'accesso ai Campi solari estivi per minori sono quelli corrispondenti ai numeri 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 della generalità dei parametri d'accesso agli interventi e ai servizi a domanda individuale di natura socio-assistenziale previsti nel Paragrafo generale n. 3.

Il peso da attribuire ai singoli parametri, in base ai valori attribuiti alla opzione a) e alla opzione b), sarà valutato da apposito gruppo di lavoro, prima di indire il bando pubblico.

Settore Socio Sanitario

Paragrafo 5 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Regolamentata dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Unico di Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

Paragrafo 6 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore predispone il monitoraggio e la valutazione del servizio sulla base delle esigenze conoscitive del settore individuando di concerto con lo stesso gli indicatori di risultato del servizio comprendendo altresì il livello di soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Con il settore si condividono strumenti e percorsi del monitoraggio e della valutazione.

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale Professionale effettua verifiche e controlli nell'arco temporale di attuazione del servizio.

SERVIZIO/ INTERVENTO N. 5 STUDIO ASSISTITO – POTENZIAMENTO DIDATTICO

Paragrafo 1 – Definizione del servizio

Questo intervento è predisposto a favore di minori in età scolare che necessitano di supporto allo studio e le cui famiglie, multiproblematiche, non possono, per incapacità cognitiva e culturale, supportare i minori in tale attività. Sono azioni di questo intervento, oltre al sostegno nello svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, il supporto educativo al bambino e/o al ragazzo e alla famiglia di appartenenza, le azioni di raccordo con le Scuole di provenienza dei minori, le attività educative, di animazione e ludico – sportive.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Minori con svantaggi socio-culturali e cognitivi e minori disabili dai 6 ai 15 anni che frequentano le scuole elementari e medie inferiori.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'accesso a questo intervento avviene attraverso il Servizio Sociale Professionale che decodifica e valuta il bisogno, dispone l'invio sulla base del bisogno rilevato.

Questo intervento può integrarsi con altri servizi e interventi necessari al sostegno socio – psicologico del minore.

Il Servizio Sociale Professionale invia presso questo intervento un numero massimo di minori come da apposita convenzione/contratto stipulata con l'ente gestore.

Paragrafo 4 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO

L'ente gestore predispone il monitoraggio e la valutazione dell'intervento sulla base delle esigenze conoscitive del Settore, individuando di concerto con lo stesso gli indicatori di risultato del servizio comprendendo altresì il livello di soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Con il settore si condividono strumenti e percorsi del monitoraggio e della valutazione.

Paragrafo 5 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale Professionale calendarizza una serie di verifiche e controlli nell'arco temporale di attuazione dell'intervento.

SERVIZIO/ INTERVENTO N. 6

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI MINORI

Paragrafo 1 –Definizione del servizio

Trattasi di interventi del servizio sociale professionale per fronteggiare situazioni problematiche che vedano il coinvolgimento di minori necessitanti di tutela, prevenzione, protezione e sostegno psico- socio- educativo e terapeutico.

Per strutture residenziali e semiresidenziali si intendono quelle soggette ad autorizzazione ed individuate dall'art 41 comma 1 Legge Regionale 19/02006 .

Le strutture sono individuate dal servizio sociale professionale sulla base del progetto d'intervento predisposto per il minore.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Minori inseriti in percorsi di tutela giudiziaria civile.

Minori per il quali il servizio sociale professione ne valuti l'opportunità quale forma di tutela, prevenzione , protezione e sostegno psico- socio- educativo e terapeutico.

Paragrafo 3 - MODALITA' OPERATIVA

L'utilizzo dell'intervento di cui trattasi, è disposto su indicazione del Tribunale per i minorenni, o d'ufficio dal Servizio Sociale Professionale, con il coinvolgimento dell'UVM ove se ne rilevi la necessità .

L'inserimento può essere disposto coattivamente o con il consenso degli esercenti la potestà sul minore

Paragrafo 4 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'intervento è soggetto a verifica , controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione.

L'intervento è suscettibile d'interruzione nei seguenti casi:

- conclusione del progetto individualizzato d'intervento;
- inadeguatezza delle prestazioni rese dalle strutture in relazione ai bisogni specifici del destinatario;
- venir meno dei requisiti a fondamento dell'autorizzazione.

AREA PERSONE CON DISABILITA'

**SERVIZIO/ INTERVENTO N. 1 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI
DIVERSAMENTE ABILI**

Paragrafo 1 – Definizione del servizio

I servizi previsti in questa sede si ritengono costituiti dal complesso di prestazioni di natura educativa prestate a favore di bambini e ragazzi diversamente abili presso il domicilio o qualsiasi contesto di vita educativo, formativo, ludico, ricreativo, sportivo, individuato di volta in volta sulla base delle potenzialità e degli interessi del destinatario.

Sono attività di Assistenza Educativa Domiciliare il supporto psicologico alla persona disabile e alla famiglia, accompagnamento della famiglia nello svolgimento di pratiche burocratiche e nella fruizione dei servizi socio-sanitari offerti dal territorio, sostegno nelle attività scolastiche, azioni di coordinamento con la Scuola e l'equipe dell'Integrazione Scolastica, accompagnamento alle attività educative extra – scolastiche, affiancamento nelle fasi di passaggio tra i diversi ordini e gradi della Scuola.

La tipologia e l'entità delle prestazioni erogate sono definite nel piano/progetto socio – sanitario personalizzato. Il piano/progetto socio – sanitario personalizzato proposto dall'U.V.M. viene condiviso e sottoscritto dalla famiglia e dal responsabile/coordinatore del servizio per conto dell'ente gestore.

Paragrafo 2 – DESTINATARI

Minori in situazione di handicap psichico, fisico, motorio e sensoriale di età compresa tra i 0 e i 18 anni.

Paragrafo 3 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa non è integrato con la ASL.

L'accesso al servizio avviene di norma su iniziativa del Servizio Sociale Professionale.

Qualora si rilevi la complessità del bisogno necessitante di unitarietà di approccio sociale e sanitario il caso viene sottoposto alla valutazione dell'U.V.M. per la predisposizione di un Progetto socio – sanitario personalizzato.

In tal caso, il Servizio Sociale Professionale inoltra d'ufficio richiesta alla P.U.A. per la valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale.

Paragrafo 4 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Non è prevista la compartecipazione dei cittadini al costo del servizio.

Paragrafo 5 – DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata delle prestazioni è definita nel Piano d'interventi del Servizio Sociale Professionale o nel Progetto socio – sanitario personalizzato, in rapporto ai bisogni specifici del minore e del nucleo familiare, tenuto conto del numero dei minori seguiti e delle risorse economiche disponibili e in ogni caso non possono superare i 12 mesi.

Paragrafo 6- SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DIMISSIONI

Le dimissioni dal servizio avvengono di norma per la conclusione del progetto, per la risoluzione del problema.

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa può essere interrotto su richiesta dei familiari dell'assistito o del tutore/curatore o del rappresentante legale, per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio, per trasferimento di residenza dell'assistito, per mancata fruizione del servizio senza adeguata motivazione per un numero di 5 prestazioni consecutive.

SERVIZIO/ INTERVENTO N. 2 CAMPI SOLARI ADULTI CON DISABILITA'

Paragrafo 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Questo servizio rientra nelle attività estive destinate a persone adulte con disabilità. Si tratta nello specifico di attività di natura semiresidenziale e/o balneare.

Costituiscono questo servizio in via esemplificativa le seguenti attività/azioni :

- le attività di animazione, socializzazione e integrazione sociale opportunamente programmate;
- le azioni di raccordo con l'ente locale e le famiglie;
- il trasporto con mezzi adeguati verso la località prescelta;
- l'accompagnamento da parte di operatori addetti all'assistenza di base;
- le attività di osservazione e cura delle persone beneficiarie del servizio; la colazione a sacco.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Questo servizio è destinato a persone con disabilità di età compresa tra i 14 e i 65 anni.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

A questo servizio si accede presentando istanza formulata su apposita modulistica al Settore Socio Sanitario.

I destinatari di questo servizio sono individuati previa formulazione di graduatoria redatta in base all'attribuzione di punteggio collegato a specifici "parametri di accesso" rappresentanti altrettante situazioni di debolezza socio economica.

Questo intervento può integrarsi con altri servizi e interventi socio-assistenziali e sanitari di cui la persona con disabilità necessita.

In casi eccezionali qualora non sia stato possibile indire specifico bando per la selezione dei destinatari, questi possono essere individuati direttamente dal Servizio Sociale Professionale, con selezione tra le persone disabili già note al settore socio sanitario che maggiormente necessitano di integrazione sociale.

Paragrafo 4 - PARAMETRI DI ACCESSO

I parametri d'accesso ai Campi solari estivi per adulti con disabilità sono la totalità dei parametri d'accesso agli interventi e ai servizi a domanda individuale di natura socio-assistenziale previsti nel Paragrafo generale n. 3.

Il peso da attribuire ai singoli parametri, in base ai valori attribuiti alla opzione a) e alla opzione b), sarà valutato da apposito gruppo di lavoro, prima di indire il bando pubblico.

Paragrafo 5 - COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Regolamentata dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Unico di Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

Settore Socio Sanitario

Paragrafo 6 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore predispone il monitoraggio e la valutazione del servizio sulla base delle esigenze conoscitive del settore individuando di concerto con lo stesso gli indicatori di risultato del servizio comprendendo altresì il livello di soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Con il settore si condividono strumenti e percorsi del monitoraggio e della valutazione.

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale Professionale effettua verifiche e controlli nell'arco temporale di attuazione del servizio.

AREA ANZIANI

SERVIZIO/ INTERVENTO N. 1 CENTRO APERTO POLIVALENTE

Paragrafo 1 – Definizione del servizio

Il Centro Aperto Polivalente per anziani è un servizio a carattere territoriale che si configura come uno spazio aperto privo di barriere architettoniche, ubicato in zone della città facilmente raggiungibili, organizzato al fine di favorire la socializzazione, l'integrazione e l'inclusione socio – culturale delle persone anziane limitando il più possibile le condizioni di isolamento fisico e sociale.

È un contenitore multifunzionale in grado di valorizzare la cultura della terza età e del tempo libero della persona anziana oltre a favorirne complessivamente il benessere psico – fisico e sociale.

Il Centro persegue le finalità a cui è dedicato attraverso una articolata e organizzata serie di attività interne ed esterne quali:

Laboratori di cucina, arti e artigianato locale e tradizionale;

Attività psico – motoria, anche in collaborazione con i servizi riabilitativi della ASL BAT/1;

Attività di animazione, socializzazione, integrazione sociale e di interscambio culturale inter – generazionale;

Attività di sensibilizzazione e di promozione sociale e culturale della persona anziana;

Attività di orientamento e di ascolto della persona anziana.

Il Centro è attrezzato per attività di cineforum, mediateca e lettura.

All'interno del Centro si possono organizzare in modo autonomo e autofinanziato attività di conoscenza del territorio, vacanze per cure termali e/o marine sul territorio provinciale o regionale e tutto quanto rispondere ai bisogni delle persone anziane che lo frequentano.

Paragrafo 2 - DESTINATARI

Questo servizio è aperto alle persone anziane autosufficienti residenti sul territorio e/o temporaneamente presenti. I diversi attori che intervengono nella realizzazione del servizio implementano tutte le forme e modalità di comunicazione e coinvolgimento della popolazione anziana per favorirne la partecipazione attiva e continua.

Paragrafo 3 - MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Si accede a questo servizio attraverso richiesta da presentare allo stesso e relativa iscrizione. Il numero di iscrizioni al Centro è illimitato. La partecipazione alle singole iniziative/attività/laboratori avviene con le forme, le modalità e i tempi che l'organizzazione del Centro comunicherà agli iscritti.

Paragrafo 4 – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il Centro organizza eventi e attività la cui partecipazione è totalmente gratuita. Può organizzare eventi e attività che prevedano la compartecipazione degli utenti con il vincolo di comunicare il costo totale dello stesso e la quota richiesta al singolo partecipante. Le attività per le quali si richiede la compartecipazione dell'utente ovvero le attività a totale costo dell'utente sono comunicate in sede di programmazione e calendarizzazione delle stesse agli iscritti al Centro e al Settore socio – sanitario del Comune.

Le attività per le quali si prevede la compartecipazione non possono superare il 20% del totale delle attività programmate e calendarizzate. La stessa percentuale è riservata alle attività a totale costo degli anziani.

La compartecipazione interessa le singole attività già programmate e in calendario, non è possibile richiedere la compartecipazione a costi di attività future e ipotetiche.

La compartecipazione al costo della attività può essere richiesta al solo fine di realizzare la stessa o allo scopo di realizzarne altre destinate agli stessi anziani. Le quote di compartecipazione non possono in nessun modo rappresentare utili, guadagni, compensi accessori per l'ente gestore del Centro.

Paragrafo 5 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'ente gestore predispose il monitoraggio e la valutazione del servizio sulla base delle esigenze conoscitive del settore individuando di concerto con lo stesso gli indicatori di risultato del servizio comprendendo altresì il livello di soddisfazione degli utenti e delle famiglie.

Gli strumenti principali per il monitoraggio di cui il Centro Aperto Polivalente si avvale sono:

1. Registro giornaliero delle presenze degli utenti con indicazione dei giorni e della fascia oraria frequentata;
2. Programma e calendario del Centro, comprensivo di attività ed orari;
3. Schede di iscrizioni degli utenti contenenti:
 - a – scheda d'iscrizione;
 - b – programma delle attività personali svolte;
 - c – attività per le quali compartecipa la spesa.

Il Centro ha un proprio regolamento interno per la vita sociale e comunitaria che viene comunicato ad ogni iscritto e interessato alla partecipazione.

Paragrafo 6 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio qualora l'ente gestore risulti inadempiente rispetto alla convenzione/contratto sottoscritta.

L'ente locale si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la rispondenza delle comunicazioni con l'effettivamente realizzato.

